

## **Valentino Tamburro**

Dottore di Ricerca in Diritto degli Affari e Tributario dell'impresa  
Professore a contratto di Diritto Tributario nell'anno accademico 2021/2022  
Università Luiss Guido Carli

# **Il funzionamento del Gruppo IVA: problematiche e prassi applicativa**

22 settembre 2021

## Sommario

1. Principali fonti normative di prassi e sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
2. La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018
3. Vincoli finanziari, economici e organizzativi
4. Le presunzioni di coesistenza di vincoli
5. La presunzione di non coesistenza di vincoli
6. La presentazione dell'istanza di interpello: analisi dei principali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
7. La dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA

## Sommario

8. Le opzioni per la separazione delle attività e la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti
9. Le modifiche al perimetro soggettivo del Gruppo IVA
10. Il numero di partita IVA del Gruppo IVA
11. Le operazioni interne al Gruppo IVA
12. Fatturazione e certificazione dei corrispettivi
13. Calcoli di convenienza nell'ambito della costituzione del Gruppo IVA
14. I rapporti tra casa madre e stabile organizzazione nel Gruppo IVA
15. Il divieto di compensazione
16. L'errata indicazione della partita IVA

## Principali fonti normative e di prassi

- Art. 11 della Direttiva IVA
- Linee-guida formulate dalla Commissione europea nella comunicazione n. 325 del 2 luglio 2009
- Titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972: articoli da 70-bis a 70-duodecies (articolo 1, comma 24, della legge n. 232/2016)
- D.M. 6 aprile 2018
- Provvedimento del 19 settembre 2018 e successivi aggiornamenti
- Circolare n. 19 del 31 ottobre 2018
- Comunicato del 24 dicembre 2018 – Gruppo IVA – identificazione ai fini doganali
- Risposte ad interpello e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate

## Fonti normative e di prassi

### Art. 11 della Direttiva IVA

Previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione.

## Principali sentenze della Corte di Giustizia dell'UE sul tema del Gruppo IVA

### Sentenza del 17 settembre 2014, causa C-7/13, Skandia America Corp.

Gli articoli 2, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che le **prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo** alla propria succursale **stabilita in uno Stato membro** costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali **soggetto passivo unico ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**.

Gli articoli 56, 193 e 196 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui lo stabilimento principale di una società situata in un paese terzo fornisce servizi a titolo oneroso ad una succursale della società medesima stabilita in uno Stato membro ed in cui la succursale stessa appartiene ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro medesimo, è il gruppo stesso, in quanto beneficiario di detti servizi, ad essere debitore dell'imposta sul valore aggiunto applicabile.

## Principali sentenze della Corte di Giustizia dell'UE sul tema del Gruppo IVA

### Sentenza dell' 11 marzo 2011, causa C-812/19, Danske Bank

L'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la sede principale di una società, **situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA** costituito sul fondamento di tale articolo 11, e la succursale di tale società, **stabilita in un altro Stato membro**, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi.

## Comunicato stampa Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Dogane e Monopoli del 24/12/2018



Direzione Centrale Coordinamento Normativo



Direzione Centrale Legislazione e Procedure doganali

### **COMUNICATO**

#### ***Gruppo IVA – Identificazione ai fini doganali***

In vista della piena operatività della disciplina del Gruppo IVA, contenuta nel Titolo V-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, e nel decreto ministeriale del 4 aprile 2018, che esplicherà i suoi effetti a far data dal 1° gennaio 2019, si rende necessario fornire alcune indicazioni in merito alle modalità secondo le quali il nuovo soggetto passivo d'imposta collettivo (il Gruppo IVA) potrà operare in ambito doganale. Tale soggetto, com'è noto, si costituisce in forza dell'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall'articolo 70-ter del d.P.R. n. 633.

In proposito, si rappresenta che con la circolare 19/E del 31 ottobre 2018 sono stati forniti i primi chiarimenti sulla disciplina del nuovo regime, che trova fondamento nella Direttiva 2006/112/CE e che - nel consentire la creazione, da una pluralità di soggetti, di un nuovo ed unico soggetto passivo di imposta - si

## Comunicato stampa Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Dogane e Monopoli del 24/12/2018

A tale fine si forniscono le seguenti indicazioni di carattere procedurale.

A partire dal 1° gennaio 2019, **le dichiarazioni doganali continueranno ad essere presentate da ogni singolo soggetto IVA partecipante ad un Gruppo IVA**. Poiché detto soggetto manterrà la titolarità di eventuali autorizzazioni di rilevanza doganale rilasciate dal competente Ufficio delle Dogane (es. AEO, garanzia ed eventuali sue riduzioni o esonero, ecc.), è richiesta l'indicazione, nella casella 8 documento doganale (DAU), del suo codice identificativo EORI.

---

3

Tuttavia, per il necessario collegamento - sia per finalità doganali che fiscali - tra le operazioni doganali poste in essere dal singolo soggetto IVA con quelle riconducibili invece al Gruppo IVA cui partecipa, è richiesta l'indicazione nella casella 44 del DAU del codice documento 05DI e, nel campo identificativo, del numero di partita IVA attribuito al Gruppo IVA medesimo.

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – soggetti che possono partecipare al Gruppo IVA

Articolo 70-bis DPR 633/1972

1. I **soggetti passivi** stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, **possono divenire un unico soggetto passivo**, di seguito denominato "gruppo IVA".

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – soggetti che non possono partecipare al Gruppo IVA

Non possono partecipare al Gruppo IVA, in linea con l'articolo 11 della Direttiva IVA (2006/112 CE):

- le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero
- gli enti non commerciali per le attività istituzionali svolte;
- i consorzi con mera rilevanza interna;
- le holding pure o statiche (sentenza della Corte di Giustizia del 20 giugno 1991, relativa alla causa C-60/90)

Possono partecipare al Gruppo IVA:

- le holding gestorie o miste

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – vincolo finanziario, economico e organizzativo

L'articolo 70-bis prevede che tra i soggetti che partecipano al Gruppo IVA debbano sussistere congiuntamente tre tipi di vincoli:

- finanziario
- economico
- organizzativo

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – Vincolo finanziario

1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – Vincolo finanziario

Articolo 2359 del codice civile:

Sono considerate società controllate:

- 1) **le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;**
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – Vincolo finanziario

Possono partecipare al Gruppo IVA in qualità di soggetti **controllati**, solo gli enti aventi la forma giuridica societaria per i quali trovano applicazione le particolari regole concernenti il diritto di voto e l'assunzione delle deliberazioni sottese alla predetta disposizione civilistica.



Non possono partecipare al Gruppo IVA in qualità di **controllati** i soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole relative all'esercizio del diritto di voto in base all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile (es. imprese individuali, professionisti etc.).

Questi ultimi soggetti possono partecipare al Gruppo IVA solo in qualità di **controllanti**

Non è di ostacolo a che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo IVA, possa rivestire il ruolo di soggetto controllante (non partecipante) ai fini della sussistenza del vincolo finanziario (cfr. Risposta n. 194/E del 2019 e principio di diritto n. 9 del 2020).

Possono partecipare al Gruppo IVA anche le SGR e le società costituite nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – Vincolo finanziario



Nel caso in cui la società A sia una holding statica:

- il perimetro del gruppo 1 sarà composto da B+C+D
- il perimetro del gruppo 2 sarà composto da X+Y+Z

Se la società A è controllata da una SO di una società non residente, anche la SO fa parte del Gruppo IVA

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – Vincolo finanziario

Il Gruppo può essere controllato anche da un soggetto che sia stabilito in uno Stato terzo con il quale è in vigore un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Si tratta dei Paesi «*white list*» di cui al DM 4 settembre 1996 e s.m.i., nonché a quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione contro le doppie imposizioni, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.

Il vincolo finanziario deve sussistere dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione ha effetto.

L'opzione entro il 30 settembre attiva il Gruppo IVA dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Chi opta nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre, dovrà attendere il 1° gennaio del secondo anno successivo. In tal caso è sufficiente dimostrare il possesso del vincolo finanziario dal momento di esercizio dell'opzione.

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – Vincolo economico

L'articolo 70-ter, comma 2, del DPR 633/1972 considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

- a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno più di essi.

L'attività principale non è quella dalla quale deriva il maggior volume di affari.

Esempio di attività complementare: produzione di parti di autoveicoli e attività di assistenza post vendita.

Il vincolo economico è presunto tra soggetti legati da un rapporto di controllo di diritto.

## Principio di diritto n. 5 del 15 ottobre 2018

Sussiste il **vincolo economico** nel caso in cui:

- la società Alfa che, pur avendo indicato come codice attività ATECO quello relativo alle “**Attività delle società di partecipazione (holding)**”, ha come oggetto sociale previsto nell’atto costituito, fra l’altro, l’effettuazione di attività di concessione di finanziamenti a favore di altre società del gruppo nonché di direzione e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario di società appartenenti allo stesso gruppo;
- società Beta che, pur avendo indicato come codice attività ATECO quello relativo alle “Attività delle società di partecipazione (holding)”, ha come oggetto sociale previsto nell’atto costituito, fra l’altro, l’effettuazione di attività di concessione garanzie reali e personali anche nell’interesse di altre società del gruppo nonché di direzione e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario di società appartenenti allo stesso gruppo;
- società Gamma che, pur avendo indicato come codice attività ATECO quello relativo alle “Attività delle società di partecipazione (holding)”, ha come oggetto sociale previsto nell’atto costituito, fra l’altro, l’assunzione di partecipazioni in società aventi analogo oggetto (non essendo espressamente esclusa l’interferenza nelle società partecipate mediante l’offerta di servizi alle stesse e la loro direzione) nonché la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi.

## Principio di diritto n. 5 del 15 ottobre 2018

Non può essere attribuito valore determinante all'indicazione effettuata mediante gli appositi codici ATECO in sede di dichiarazione di inizio attività ma occorre fare riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell'atto costitutivo le quali rilevano quali attività “principali” e “dello stesso genere” esercitabili, **anche potenzialmente**, dall'operatore economico, **a prescindere dalla circostanza che**, di fatto, una o più delle attività proprie dell'oggetto sociale non vengano, in ipotesi, **momentaneamente esercitate**.

Nel caso di specie, infine, non è possibile neppure escludere l'esercizio, da parte delle menzionate società Alfa, Beta e Gamma, di “attività complementari o interdipendenti” rispetto ai potenziali membri del Gruppo IVA ovvero di “attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente” uno o più di essi.

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – Vincolo organizzativo

L'articolo 70-ter, comma 3, del DPR 633/1972 considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato **quando tra detti soggetti esiste un coordinamento**, in **via di diritto**, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, **o in via di fatto**, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa.

Articolo 2497-sexies c.c.: presunzione relativa in merito al fatto che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque la controlla ai sensi dell'articolo 2359.

Articolo 2497-septies c.c.: vincoli contrattuali quali ad esempio contratti di agenzia, di commissione, di concessione, che pongono l'altra società in una condizione di dipendenza economica.

## Vincolo organizzativo - Risposta ad interpello n. 526 del 4 novembre 2020

Beta S.p.A. è una SGR soggetta a controllo finanziario indiretto da parte di Alfa S.p.A. ex art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile.

Sebbene sia da tenere in debita considerazione che, nel caso in esame, la partecipazione della società di cui trattasi al bilancio consolidato a cura di Alfa S.p.A., giusta la previsione di cui all'art. 2497-sexies del codice civile, sia un elemento sufficiente, in linea di principio, a fondare la presunzione di sussistenza in capo a Alfa S.p.A. della direzione e del coordinamento della società, si ritiene che la documentazione prodotta sia idonea a superare detta presunzione.

In particolare, in base a quanto previsto nella Relazione finanziaria annuale 2018 e nella Relazione finanziaria annuale 2019 del Gruppo ALFA, la società Beta S.p.A. è espressamente compresa tra le società non soggette a direzione e coordinamento da parte del Gruppo ALFA..

## Vincolo organizzativo - Risposta ad interpello n. 526 del 4 novembre 2020

Tenendo conto di tale previsione non sembra, dunque, riscontrabile una limitazione della capacità decisionale di Beta S.p.A., imputabile a Alfa S.p.A. (sia pure per il tramite della sua controllata Y S.p.A.), tale da integrare il vincolo organizzativo tra l'attività del costituendo Gruppo IVA e l'attività esercitata dalla Beta, ai sensi dell'art. 70-ter del DPR n. 633 del 1972.

### **GAMMA**

Gamma S.p.A., pur rientrando nel perimetro di consolidamento di Alfa S.p.A., è espressamente esclusa dall'attività di direzione e coordinamento del Gruppo ALFA.

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – La presunzione di coesistenza di vincoli

I vincoli finanziari, economici ed organizzativi devono coesistere e permanere durante l'intero periodo di esistenza del Gruppo stesso.

L'articolo 70-ter, comma 4, prevede che nel caso in cui tra i soggetti passivi sussista il vincolo di carattere finanziario, **siano presunti** anche i vincoli di carattere economico ed organizzativo.

Il successivo comma 5 prevede che la presunzione relativa in questione possa essere vinta fornendo la prova contraria nell'ambito di **un'istanza di interpello** ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 212 del 2000. (Interpello probatorio)

Il comma 6 prevede che il vincolo economico **si considera in ogni caso insussistente** nella specifica ipotesi in cui il vincolo finanziario è stabilito a seguito dell'operazione disciplinata dall'articolo 113 del TUIR

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – La presunzione di coesistenza di vincoli

Il comma 6 prevede che il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente nella specifica ipotesi in cui il vincolo finanziario è stabilito a seguito dell'operazione disciplinata dall'articolo 113 del TUIR.

*Comma 1 «Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262».*

Sia la presunzione di cui al comma 4 che quella di cui al comma 6 possono essere vinte dai soggetti passivi d'imposta che ne subiscono i correlati effetti di obbligatoria inclusione nel Gruppo IVA o di esclusione dallo stesso. (Risoluzione n. 54 del 10 luglio 2018).

## L'istanza di interpello preventiva

Nella risoluzione n. 54/E del 18 luglio 2018 è stato affrontato il problema relativo all'ammissibilità dell'istanza di interpello in una data antecedente rispetto a quella della costituzione del Gruppo IVA.

Il previo esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA **non costituisce condizione per la valida presentazione degli interpelli.**

La inammissibilità di istanze antecedenti la formazione di un soggetto passivo d'imposta unico, come evidenziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con nota prot. n. 29766 del 14 giugno 2018, determinerebbe, infatti, la inclusione nel Gruppo IVA di soggetti passivi privi dei requisiti già al momento della opzione, così come la esclusione di entità in possesso degli stessi alla data della dichiarazione di costituzione.

## La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 – L’interpello probatorio

Per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo tra soggetti passivi d’imposta (presunto ai sensi del comma 5 dell’articolo 70-ter in presenza di quello finanziario), o per dimostrare la sussistenza di quello economico (che il comma 6 presume non esistente) è prevista la presentazione all’Agenzia delle Entrate di apposita istanza di interpello.

La risposta è fornita dall’Agenzia delle Entrate **entro 120 giorni dalla** presentazione dell’istanza.

L’istanza di interpello deve essere sottoscritta dal legale rappresentante:

- del rappresentante del Gruppo IVA;
- dal soggetto passivo che si intenda includere o escludere dal Gruppo IVA.

La presentazione dell’interpello **non vincola** all’esercizio dell’opzione di costituzione del Gruppo IVA.

## Risposta ad interpello n. 124 del 24 febbraio 2021

Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo tra soggetti passivi d'imposta (presunto ai sensi del comma 5 dell'articolo 70-ter in presenza di quello finanziario), o per dimostrare la sussistenza di quello economico (che il comma 6 presume non esistente) è prevista la presentazione all'Agenzia delle Entrate di apposita istanza di interpello.

La società ALFA **ha convertito un suo credito nei confronti di BETA in capitale** dopo la costituzione del Gruppo IVA.

La Società dichiara di non aver sottoscritto le quote della partecipata nell'ambito di un'operazione finalizzata al recupero del credito bensì per una precisa scelta di investimento, correlata allo svolgimento dell'attività tipica del settore.

## Risposta ad interpello n. 124 del 24 febbraio 2021

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile la presunzione di non sussistenza del vincolo economico in quanto il comma 6 dell'articolo 70-ter del DPR 633/1972 fa riferimento all'articolo 113 del TUIR, rubricato: «Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari».

Articolo 113, del TUIR, comma 1:

1. **Gli intermediari finanziari** possono optare per la non applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262.

## Risposta ad interpello n. 534 del 6 agosto 2021

La società ALFA svolge attività nel **business delle cartolarizzazioni**.

La società vuole inserire in un costituendo Gruppo IVA tutte le società veicolo appositamente costituite per la cartolarizzazione dei crediti.

L'attività di cartolarizzazione del debito dei "**Veicoli 130**" è quella annoverata ai numeri 4 (attività bancaria o assicurativa) o 5 (altre attività ausiliarie delle precedenti) del comma 1 dell'articolo 2195 del c.c. (rubricato Imprenditori soggetti a registrazione). La forma giuridica assunta dai "Veicoli 130» implica di conseguenza, ex lege, un'autonoma e piena soggettività giuridica.

Il vincolo finanziario sussiste in quanto i veicoli sono integralmente e direttamente controllati da una società del gruppo.

Sussiste il vincolo di complementarietà in quanto l'attività svolta dai Veicoli 130 **non potrebbe essere svolta dalle altre società del Gruppo ai sensi della legge n. 130 del 1999**.

## Risposta ad interpello n. 534 del 6 agosto 2021

I servizi offerti dai Veicoli 130 integrano e completano la linea di business di «Credit Management» del Gruppo, apportando vantaggi a quest'ultimo.

I Veicoli 130 si potranno avvantaggiare delle altre attività svolte dal gruppo, che svolge il ruolo di «servicer» mediante le società GAMMA e quello di service provider nell'attività di recupero crediti mediante altre società.

# La dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA



## DICHIARAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA

Informativa  
sul trattamento  
dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13  
del Regolamento  
UE 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

<b>DATI RELATIVI AL GRUPPO IVA</b>	Denominazione		
	Partita IVA		Opzione 36-bis
<b>DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO IVA</b>	Partita IVA		
<b>SOTTOSCRIZIONE</b>	Codice fiscale	Codice fiscale società	
	Firma	Elezione di domicilio	Attestazione sussistenza vincoli di cui all'art. 70-ter
	Data sottoscrizione	giorno mese anno	

## Il rappresentante del Gruppo IVA

Gli adempimenti sono assolti dal «**rappresentante di Gruppo**», che, secondo quanto disposto dal primo periodo del comma 2, dell'articolo 70-septies, è individuato *ope legis* nel soggetto che **esercita** sugli altri partecipanti al Gruppo IVA **il controllo** previsto dall'articolo 70-ter, comma 1, del DPR 633/1972.

Qualora tale soggetto non possa esercitare l'opzione (esempio: holding di mero godimento), il ruolo di rappresentante del Gruppo è attribuito al partecipante in capo al quale si rilevi il **volume di affari** (ai fini IVA) o **l'ammontare di ricavi** (ai fini delle imposte dirette) **più elevato** nell'anno precedente la costituzione del Gruppo.

## La responsabilità nell'ambito del Gruppo

L'articolo 70-octies del DPR 633/1972 disciplina il regime della responsabilità nell'ambito del Gruppo IVA.

Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.

Gli altri partecipanti al gruppo IVA **sono responsabili in solido** con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

Si tratta di una **responsabilità solidale paritetica** a carico di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo IVA.

## La dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA

Opzione *all in, all out*

**Elezione di domicilio** presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione.

Non trova applicazione il c.d. **comportamento concludente**, giusta la espressa esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 442/1997 disposta dall'articolo 70-novies, comma 3 del DPR 633/1972.

L'opzione vincola per un triennio.

Trascorso il triennio l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'articolo 70-novies del DPR 633/1972.

## **Le opzioni per la separazione delle attività e per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti**

In sede di dichiarazione per la costituzione di un Gruppo IVA può essere esercitata l'opzione eventuale:

Articolo 36 del DPR 633/1972: esercizio di più attività.

Articolo 36-bis: dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.

La dichiarazione può essere integrata per esercitare le suddette opzioni entro il 31 dicembre che precede l'effettiva operatività del Gruppo IVA.

Successivamente al primo anno di operatività del Gruppo IVA, le suddette opzioni potranno essere esercitate o modificate per comportamento concludente, in base a quanto previsto dal DPR 442/1997

## Le modifiche al perimetro soggettivo del Gruppo IVA

I nuovi soggetti nei confronti dei quali sussistono i vincoli finanziari, economici e organizzativi partecipano al Gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (**entro 90 giorni dalla data in cui i vincoli si sono instaurati**, va data comunicazione all'Agenzia delle Entrate).

**Entro 30 giorni** deve essere presentata la **dichiarazione di esclusione** relativa ai soggetti per i quali vengono meno i requisiti per la partecipazione al Gruppo IVA.

## L'inclusione di un soggetto escluso in violazione del principio dell'all in, all out

La tardiva inclusione nel Gruppo IVA di un soggetto che aveva i requisiti già al momento della costituzione del Gruppo IVA comporta il recupero **del vantaggio fiscale** fruito nel frattempo.

## La revoca dell'opzione e le altre ipotesi di cessazione del Gruppo IVA

Non è ammessa la revoca del comportamento concludente

Efficacia della revoca: 1° gennaio – 30 settembre: anno successivo

1° ottobre – 31 dicembre: secondo anno successivo

Nel corso del primo triennio non è possibile revocare l'opzione

La violazione del principio dell'all in, all out, comporta la revoca del Gruppo IVA qualora tale violazione non sia sanata

## Gli effetti dell'opzione: diritti ed obblighi

A seguito dell'opzione per il Gruppo IVA gli aderenti **perdono l'autonoma soggettività ai fini dell'IVA.**

Il Gruppo IVA ha una **propria partita IVA** e una **propria autonoma iscrizione al VIES.**

Il regime trova applicazione in relazione alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo (cfr. risposta ad interpello n. 222 del 2019).

## Il numero di partita IVA

Il numero di partita IVA – cui è associato ciascun partecipante - **è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione** relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

La partita IVA che viene attribuita al Gruppo a seguito della sua costituzione, assume, anche la valenza di codice fiscale.

Le partite IVA dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita IVA del Gruppo. L'informazione di tale associazione, corredata della data di decorrenza, viene resa dall'Anagrafe Tributaria in sede di interrogazione o verifica della singola partita IVA, in modo che il trattamento della stessa possa essere regolato in modo corretto.

## Il numero di partita IVA

Il Gruppo neo costituito rappresenta, quindi, in luogo dei partecipanti al Gruppo medesimo, **il soggetto passivo tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di IVA** per le operazioni che verranno poste in essere dal Gruppo nel suo complesso (i.e., da ciascuno dei partecipanti che agiscono in qualità di Gruppo).

Da ciò deriva, quindi, che gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell'imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili gravano in capo al Gruppo IVA (il codice relativo alla natura giuridica del Gruppo medesimo, da utilizzare nelle comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, è 61).

## Il numero di partita IVA

La verifica per la partita Iva **1\*8\*7\*1\*0\*\*** ha prodotto il seguente risultato:

### **PARTITA IVA ATTIVA**

Denominazione/Cognome e nome: **ALFA S.R.L.**

Data inizio attività: **20/01/2000**

**Soggetto partecipante al Gruppo Iva 1\*\*456789\*\* dall'1/01/2021**

**agenzia entrate**

Cittadini Imprese Professionisti Intermediari Enti e Pa L'Agenzia

Ti trovi in: [Home](#) / [Servizi](#) / [Servizio di verifica della partita Iva](#) / Verifica della partita Iva

### Verifica partita Iva

**Inserire la partita Iva che si intende verificare.** Se è correttamente registrata in Anagrafe tributaria, viene visualizzato un messaggio di risposta che riporta:

- lo stato - attiva, sospesa (in caso di affitto d'azienda), cessata
- la denominazione o il cognome e nome del titolare
- la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione/cessazione
- l'informazione (eventuale) se la partita Iva è di un Gruppo Iva o di un partecipante a un Gruppo Iva

## Il diritto alla detrazione IVA: casi particolari

Se un professionista presta un servizio di consulenza ad un soggetto partecipante al Gruppo IVA nel mese di dicembre 2018 e la fattura viene emessa nel mese di gennaio 2019 (ossia dopo la costituzione del Gruppo IVA), il diritto alla detrazione spetterà al neo costituito Gruppo IVA.

È necessario, ai fini della detrazione:

- Il possesso della fattura
- Il verificarsi dell'esigibilità dell'imposta

I soggetti che partecipano ad un Gruppo IVA non possono optare allo stesso tempo per la liquidazione IVA di Gruppo.

## Le operazioni interne al Gruppo IVA

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un Gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso Gruppo IVA **non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi** agli effetti degli articoli 2 e 3 (articolo 70-quinquies, comma 1, DPR 633/1972).

Trattandosi di un soggetto passivo unico, le operazioni infragruppo non assumono rilevanza ai fini IVA.

Non assume rilevanza:

- La determinazione della base imponibile delle operazioni interne
- L'obbligo di emissione della fattura

## Le operazioni interne al Gruppo IVA

Le operazioni interne vanno invece rilevate ai fini delle imposte dirette (libro giornale e altre scritture contabili previste dall'articolo 600/1973).

Nella prassi le operazioni infragruppo vengono comunque documentate da fatture fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 70-*quinquies*.

Nel caso in cui nell'ambito del Gruppo IVA si opti per la separazione delle attività, i passaggi interni di beni e servizi costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA.

## **Le operazioni rese o ricevute dal Gruppo IVA e le eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al Gruppo IVA**

Le operazioni IVA attive e passive nei confronti di terzi soggetti si considerano effettuate o ricevute dal Gruppo IVA.

Le eccedenze IVA di ciascun partecipante al Gruppo IVA maturate nell'epoca anteriore rispetto alla costituzione del Gruppo IVA possono essere chieste a rimborso da ciascun soggetto anche in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 30 del DPR 633/1972 (es. operazioni attive con aliquota inferiore rispetto a quelle passive, operazioni non imponibili superiore al 25% delle operazioni effettuate, etc.).

In alternativa possono essere oggetto di compensazione nel modello F24

Non è possibile apportare tali eccedenze al Gruppo IVA, fatta eccezione per la quota di eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento all'anno precedente

## **Le operazioni rese o ricevute dal Gruppo IVA e le eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al Gruppo IVA**

Non è possibile apportare tali eccedenze al Gruppo IVA, fatta per la quota di eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento all'anno precedente

Esempio: La società Alfa SPA nella dichiarazione IVA 2018 vanta un credito IVA pari a 120.000 euro

Nel corso del 2018 la società Alfa SPA ha versato 50.000 euro di IVA

In caso di adesione al Gruppo IVA l'importo di 50.000 euro è trasferibile al Gruppo

L'importo residuo, pari a 70.000 euro, potrà essere chiesto a rimborso e/o utilizzato in compensazione

## Fatturazione e certificazione dei corrispettivi

L'articolo 3, comma 1, del Decreto del MEF del 6 aprile 2018 dispone che gli adempimenti inerenti la documentazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere dal Gruppo, secondo le disposizioni in materia di IVA, **possono essere assolti dal rappresentante del Gruppo o dai singoli partecipanti.**

**Se ciascun soggetto pone in essere gli adempimenti** la contabilità tenuta costituirà una sorta di **registro sezionale**, le cui risultanze confluiranno nelle liquidazioni periodiche di Gruppo.

È possibile, inoltre, un sistema misto: esecuzione accentrata di alcuni adempimenti (esempio: registrazione delle fatture) e decentrata di altri (esempio: certificazione fiscale delle operazioni attive e relative registrazioni).

## Fatturazione e certificazione dei corrispettivi


Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente.

Al momento della ricezione della fattura, i medesimi soggetti verificano l'indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante.

Le operazioni intercorrenti tra i partecipanti al Gruppo non costituiscono cessioni di beni o prestazioni servizi ai fini IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DM 6 aprile 2018. Tali operazioni vanno comunque rilevate nelle scritture contabili.

# Fatturazione

Senza opzione per il Gruppo IVA




Fattura per prestazione di servizi

Imponibile: € 100.000  
Iva: € 22.000  
Totale: € 122.000

Con opzione per il Gruppo IVA


Operazioni infragruppo



Prestazione di servizi (non considerata tale ai fini IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DM 6 aprile 2018)

Imponibile: € 100.000  
Totale: € 100.000


Operazioni con terzi



<b>FATTURA</b>	
<b>Gamma (fornitore)</b>	<b>Cliente</b>
	<b>Ragione sociale Beta</b>
	<b>Partita IVA del Gruppo IVA</b>
	<b>Codice fiscale di Beta</b>

# Fatturazione


## Con opzione per il Gruppo IVA



## Calcolo di convenienza nell'ambito della costituzione del Gruppo IVA


Nel caso di pro-rata di indetraibilità al 100% sugli acquisti, l'impresa che pone in essere esclusivamente operazioni attive esenti non potrà detrarre l'IVA pagata a monte ai propri fornitori.

### Senza opzione per il Gruppo IVA



Beta sostiene un costo di € 122.000

### Con opzione per il Gruppo IVA




Beta sostiene un costo di € 100.000

## Calcolo di convenienza nell'ambito della costituzione del Gruppo IVA


Se il Gruppo IVA prevede un pro-rata di detraibilità più favorevole rispetto a quello della singola società

### Senza opzione per il Gruppo IVA




Beta sostiene un costo di € 122.000

### Con opzione per il Gruppo IVA



Il Gruppo IVA Alfa ha un percentuale di indetraibilità del 10%.  
Il Gruppo IVA può detrarre IVA € 19.800. Il costo effettivo per Beta sarà di € 102.200.

## Calcolo di convenienza nell'ambito della costituzione del Gruppo IVA



### Costituzione del Gruppo IVA:

Interpello: ad excludendum/ad includendum  
Accordi infragruppo per la compensazione del vantaggio o dello svantaggio fiscale

### Punti chiave

- Volume di affari
- Volume di acquisti soggetti ad IVA
- Volume operazioni infragruppo soggette ad IVA attive e passive
- Rettifica della detrazione

## I rapporti tra casa madre e branches membri di un Gruppo IVA

Articolo 70-quinquies, commi da 4-bis a 4-sexies

A seguito dell'adesione al Gruppo IVA, assumono rilevanza ai fini dell'IVA le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese o ricevute **tra una casa madre** e una **stabile organizzazione**.

Sono stati recepiti nell'ordinamento italiano i principi espressi nel caso Skandia (sentenza C-7/13 del 17 settembre 2014), in base ai quali:

*“...le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo IVA”.*

## I rapporti tra casa madre e branches membri di un Gruppo IVA

Secondo la Corte di Giustizia l'adesione al Gruppo IVA di una stabile organizzazione oppure di una casa madre comporta che venga **reciso di fatto il legame che intercorre tra le stesse**, venendo meno **l'unitarietà soggettiva tra la casa madre e la propria stabile organizzazione**.

In caso di adesione al Gruppo IVA, non trova applicazione il principio secondo cui la stabile organizzazione e la casa madre estera costituiscono un solo ed unico soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva IVA (sentenza C-210/04, FCE Bank).

## Decadenza dei regimi attivati dai partecipanti al Gruppo IVA ed utilizzo del plafond relativo allo status di esportatore abituale

L'adesione al Gruppo IVA **fa decadere i regimi opzionali** attivati anteriormente alla costituzione del Gruppo.

Il diritto all'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del DPR 633/1972, è esercitato dal Gruppo IVA anche qualora sia maturato dai singoli partecipanti nell'anno antecedente all'ingresso nel Gruppo medesimo.

## Il Gruppo IVA e la disciplina dello *split payment*

Se il Gruppo IVA comprende nel suo perimetro uno o più partecipanti che rientrerebbero nella disciplina dello *split payment*, tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo.

Ai fini dell'IVA vengono meno i requisiti soggettivi che giustificavano l'applicazione della disciplina dello *split payment*.

## La rettifica della detrazione in occasione della costituzione o della cessazione del Gruppo IVA

Gli effetti dell'appartenenza ad un Gruppo IVA, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono del tutto analoghi a quelli correlati ad un'operazione di fusione di società.

In applicazione delle regole generali in tema di rettifica della detrazione recate dal comma 9 dell'articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633, **le rettifiche saranno operate dal Gruppo IVA**, nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che determinano le rettifiche della detrazione, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.

## Modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA

### Principio di diritto n. 7 del 19 ottobre 2018

Il gruppo IVA, soggetto passivo d'imposta unico che ingloba la soggettività dei membri, calcola il pro-rata di detrazione come ogni altro soggetto passivo d'imposta e dunque, secondo le previsioni di cui agli articoli 19, comma 5 e 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972.

Nel primo anno di operatività la detrazione del gruppo IVA è determinata in base ad un **pro-rata determinato presuntivamente**, con conguaglio alla fine dell'anno.

Il calcolo del pro-rata provvisorio del gruppo IVA va effettuato impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d'imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri.

## Registrazione, liquidazione e versamenti

L'articolo 4 del DM 6/4/2018 prevede che il rappresentante del Gruppo IVA o i partecipanti effettuano le registrazioni previste dal DPR 633/1972 anche mediante appositi registri sezionali.

Il rappresentante del Gruppo IVA effettua le liquidazioni periodiche dell'imposta e i versamenti.

Gli adempimenti di **documentazione e registrazione** possono essere eseguiti sia dal rappresentante del Gruppo che dai singoli partecipanti.

## Divieto di compensazione intersoggettivo

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 del DM 6/4/2018, ai fini del versamento dell'imposta a debito non è ammessa **la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo.**

Il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

## Comunicazioni periodiche e dichiarazioni IVA

L'articolo 5 del Decreto stabilisce che il rappresentante del Gruppo IVA debba presentare le **liquidazioni periodiche IVA** e la **dichiarazione annuale IVA**.

Il Gruppo IVA dovrà inoltre presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

## Rimborsi

Il Decreto di attuazione della disciplina del Gruppo IVA nel disciplinare i presupposti di esercizio del diritto al rimborso IVA da parte del Gruppo adegua le condizioni stabilite dall'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 alla natura collettiva del soggetto passivo unico.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere attestata:

- la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 38-bis, comma 3, prendendo a riferimento la sommatoria dei valori di ciascun partecipante al Gruppo IVA;
- la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi da parte di tutti i componenti del Gruppo IVA.

## **Separazione delle attività e dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti**

L'articolo 36 del DPR 633/1972 disciplina i casi in cui c'è l'obbligo o la facoltà di separare le diverse attività ai fini IVA

Sono state considerate separabili un'attività finanziaria, esente ai fini IVA, ed un'attività di consulenza, imponibile agli effetti dell'IVA (cfr. risoluzione n. 445015 del 20 maggio 1991).

## SGR

Il regime del Gruppo IVA è applicabile a tutti i settori dell'attività economica, anche ove essa sia svolta mediante **costituzione di patrimoni separati**, posta in essere, ad esempio, dalle SGR e dalle società di cartolarizzazione.

Le SGR per la fatturazione delle operazioni attive e passive poste in essere **per conto dei fondi dovranno** impiegare il **numero di partita IVA attribuito al Gruppo**, unitamente al proprio codice fiscale e ai dati identificativi del fondo cui le operazioni stesse sono imputate.

## SGR

A tutela dei sottoscrittori delle quote dei fondi e della natura di patrimoni separati, propria di questi ultimi, la disposizione di cui all'articolo 70-octies, comma 2, del D.P.R. n. 633 che prevede **la responsabilità dei partecipanti ad un Gruppo IVA in solido con il rappresentante** per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo **non può comunque comportare l'aggredibilità dei fondi**, se non per l'adempimento di obblighi d'imposta ad essi specificamente riferibili.

## **Risoluzione n. 72/E del 1° agosto 2019 – Fatturazione a Gruppo IVA – Errata indicazione partita IVA**

La mancata regolarizzazione delle fatture di acquisto contenenti la partita IVA del soggetto partecipante al Gruppo IVA in luogo della partita IVA del Gruppo IVA comporta la perdita del diritto di detrazione dell'imposta.

In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, sono fatti salvi eventuali comportamenti difformi posti in essere antecedentemente alla pubblicazione della risoluzione n. 72/E, sempre che detti comportamenti non abbiano recato danno all'Erario per il mancato assolvimento dell'imposta dovuta.

## Risposta ad interpello n. 373 del 17 settembre 2020 – Fatturazione a Gruppo IVA – Errata indicazione partita IVA

La società ALFA SPA è la rappresentante dell'omonimo Gruppo ALFA, a cui aderisce la società BETA.

I soggetti aderenti al Gruppo IVA «Alfa», ponendo in essere operazioni esenti da IVA, hanno richiesto di essere esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti effettuate dagli stessi, fermo restando l'obbligo di rilasciare fattura su specifica richiesta del cliente.

L'opzione per la **dispensa degli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del DPR 633/1972** comporta la preclusione dell'esercizio del diritto di detrazione sia dell'IVA addebitata a titolo di rivalsa sugli acquisti.

## Risposta ad interpello n. 373 del 17 settembre 2020 – Fatturazione a Gruppo IVA – Errata indicazione partita IVA

I partecipanti al Gruppo Alfa hanno comunicato ai propri fornitori la partita IVA del Gruppo IVA ed il codice fiscale del singolo acquirente aderente al medesimo Gruppo.

In alcuni casi i fornitori, oltre ad indicare il codice fiscale del singolo acquirente, **inseriscono erroneamente la partita IVA di quest'ultimo soggetto** invece della **partita IVA che identifica il Gruppo IVA Alfa** a cui appartiene il partecipante.

Con la risoluzione n. 72/E del 1° agosto 2019 sono state fornite indicazioni in merito alle corrette modalità operative da osservare al fine di regolarizzare le fatture con l'errata indicazione della partita IVA del Gruppo IVA.

## **Risposta ad interpello n. 373 del 17 settembre 2020 – Fatturazione a Gruppo IVA – Errata indicazione partita IVA**

La procedura per la regolarizzazione è quella prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

La società Alfa ha chiesto all'Agenzia delle Entrate la corretta procedura da adottare al fine di regolarizzare la corretta procedura da adottare per la regolarizzazione delle fatture errate in presenza di opzione per la dispensa degli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del DPR 633/1972

Se il fornitore non emette una nota di variazione IVA ex articolo 26 del DPR 633/1972 per correggere l'errore, al fine di non incorrere nelle sanzioni, sarà il committente a dover procedere alla regolarizzazione delle fatture secondo le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471 del 1997.

## **Risposta ad interpello n. 373 del 17 settembre 2020 – Fatturazione a Gruppo IVA – Errata indicazione partita IVA**

La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.471, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Ove la fattura originaria sia già stata registrata, trattandosi della correzione di un elemento formale, è sufficiente che l'istante annoti sul registro IVA acquisti – in corrispondenza della fattura di acquisto errata - che la regolarizzazione della fattura è avvenuta mediante emissione dell'autofattura (estremi del documento), conservando la stessa agli atti.

## **Risposta ad interpello n. 133 del 18 maggio 2020 – Fatturazione a Gruppo IVA – Errata indicazione partita IVA**

Nel caso in cui il Gruppo IVA abbia già provveduto alla regolarizzazione dell'errore emettendo l'autofattura, il fornitore non deve emettere la nota di variazione ai fini IVA per rettificare la fattura originaria.

## La revoca dell'opzione e le altre ipotesi di cessazione del Gruppo IVA

Non è ammessa la revoca del comportamento concludente

Efficacia della revoca: 1° gennaio – 30 settembre: anno successivo

1° ottobre – 31 dicembre: secondo anno successivo

Nel corso del primo triennio non è possibile revocare l'opzione

La violazione del principio dell'all in, all out, può comportare la revoca del Gruppo IVA qualora l'opzione non sia sanata

## Ulteriori chiarimenti

Risoluzione n. 30/E del 7 maggio 2021: ingresso di nuovi soggetti nel Gruppo - Articolo 70-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

- a) la decorrenza dell'ingresso di un nuovo soggetto;
- b) la natura (sistematica o antielusiva) della norma che fissa il requisito del possesso della partecipazione (almeno) dal 1° luglio dell'anno precedente;
- c) la vigenza dei chiarimenti resi (i) nella Circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E a proposito dell'ingresso nel Gruppo IVA di una società di nuova costituzione, interamente partecipata da un soggetto appartenente al Gruppo che sia dante causa di un conferimento di ramo di azienda e (ii) col Principio di Diritto n. 16 del 14 settembre 2020, a proposito delle operazioni di scissione parziale della società capogruppo di un Gruppo IVA a favore di una società neocostituita che coinvolga esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del medesimo Gruppo;
- d) la decorrenza del termine ultimo previsto dall'articolo 70-quater, comma 5, secondo periodo, del Decreto IVA per la presentazione della dichiarazione di inclusione.